

# DOCUMENTO UNITARIO ED INTEGRATO<sup>1</sup>

## Modello di Organizzazione e Gestione

(Riferimento ex D.lgs. 231/2001)

## Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(P.T.P.C. – Riferimento art.1 Legge 190/2012, PNA 2019)

Aggiornamento al triennio 2020/2022 – Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019

## Piano Triennale della Trasparenza

(Riferimento D.lgs. 33/2013)

della società



STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Data	Descrizione della modifica
0	09.03.2021	Prima stesura
1	31.05.2021	Seconda stesura
APPROVAZIONE		
Rev.	Data	
0	29.03.2021	Approvato dal Consiglio di Amministrazione
1	01.06.2021	Approvato dal Consiglio di Amministrazione

<sup>1</sup> Ogni qual volta in questo documento si parla di “Documento Unitario ed Integrato”, con questa definizione si intende indicare il Documento Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 in cui è inserita una sezione riguardante le misure anticorruzione ex L. 190/2012 nonché il Piano della Trasparenza ex D.lgs. 33/2013

**INDICE**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>2. LA SOCIETÀ .....</b>	<b>5</b>
2.1 DESCRIZIONE E STORIA DELL'ENTE .....	5
2.2 GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ .....	6
<b>SEZIONE A - MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<b>8</b>
<b>3. INTRODUZIONE .....</b>	<b>8</b>
3.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	8
3.2 LE SANZIONI .....	20
3.3 LE MISURE CAUTELARI .....	21
3.4 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	22
3.5 REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	22
3.5.1 <i>Le Linee Guida di Confindustria</i> .....	24
3.5.2 <i>Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)</i> .....	25
<b>4. ADOZIONE DELLA SEZIONE A - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	<b>26</b>
4.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO .....	26
4.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO .....	26
4.3 MAPPATURA AREE A RISCHIO .....	27
4.4 PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO .....	30
4.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....	31
4.5 DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO .....	32
<b>5. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>33</b>
5.1 MODALITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI .....	34
5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	34
5.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	35
5.4 TUTELA DEL SEGNALENTE E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE .....	35
<b>SEZIONE B – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....</b>	<b>37</b>
<b>7. PREMESSA .....</b>	<b>37</b>
7.1 DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI CORRUZIONE AI FINI DELLA L.190/2012 .....	38
7.2 TERMINI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA : AMBITO SOGGETTIVO .....	38
<b>8. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>	<b>40</b>
9.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	40
9.2 I REFERENTI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....	43
<b>9. MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI .....</b>	<b>43</b>
<b>10. TRASPARENZA .....</b>	<b>46</b>
13.1 PROCEDURA DI ACCESSO CIVICO .....	47

<b>SEZIONE C – PARTE COMUNE</b> .....	<b>50</b>
<b>11. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNITARIO</b> .....	<b>50</b>
<b>12. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI</b> .....	<b>50</b>
13.1 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	50
13.2 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI .....	51
13.3 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI E PER IL PRESIDENTE.....	51
13.4 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE.....	51
13.5 RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE .....	51
<b>13. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI</b> .....	<b>52</b>
14.1 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI .....	52
14.2 ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI E PER GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ .....	52
14.3 ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI .....	52
<b>14. TUTELA DEL SEGNALANTE MODALITÀ PER EFFETTUARE SEGNALAZIONI</b> .....	<b>53</b>
15.1 SEGNALAZIONI ALL'OdV .....	53
15.2 SEGNALAZIONI AL RPCT .....	54
<b>15. FORMAZIONE DEL PERSONALE</b> .....	<b>55</b>
16.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI ALL'ENTE IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI .....	55
<b>16. SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>56</b>
17.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	56
17.6 PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE .....	56
17.7 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI O DEL PRESIDENTE .....	57
17.8 MISURE NEI CONFRONTI DEL SINDACO .....	57
17.9 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI .....	57
<b>17. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>57</b>
17.1 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	58
17.2 RAPPORTI CON FORNITORI .....	59
17.3 RAPPORTI CON CLIENTI.....	59
17.4 GESTIONE REGALI, OMAGGI.....	59
17.5 CONFLITTO DI INTERESSI.....	60
<b>DOCUMENTO UNITARIO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PARTE SPECIALE</b> .....	<b>61</b>
<b>18. INTRODUZIONE</b> .....	<b>61</b>
<b>19. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 DEL D.LGS.231/01)</b> .....	<b>62</b>

20.	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25 D.LGS.231/01) .....	<b>65</b>
21.	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART.25-QUINQUES D.LGS.231/01) <b>68</b>	
22.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS 231/01).....	<b>69</b>
23.	REATI AMBIENTALI (ART. 25 – UNDECIES ART. 231/01).....	<b>70</b>

**ALLEGATI**

- CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
- ANALISI DEI RISCHI L. 190/12
- ANALISI DEI RISCHI D.lgs. 231/01
- ORGANIGRAMMA
- STATUTO
- PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DEL RPTC
- REGOLAMENTO PROCEDURE AFFIDAMENTO CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITRARIA
- REGOLAMENTO RECLUTAMENTO PERSONALE
- IO-01 GESTIONE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

## 1. PREMESSA

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione della propria attività, e della propria natura Ener.Bit S.p.A. (di seguito Ener. e trasparenza (di seguito anche PTPC) previsto dal D.lgs /33 e dalla L. 190/12.

Tale Documento Unitario nasce dalla volontà della Società, in una lettura estensiva della normativa, di applicare quanto indicato nel PNA per le società in controllo pubblico, ovvero un unico documento che comprenda sia le misure del Modello 231, che le misure integrative di prevenzione della corruzione, sia una sezione trasparenza. Tale necessità è stata dettata anche dalla volontà della Società di ottimizzare la gestione dei documenti anche in considerazione del numero di dipendenti di Ener.Bit.

Con l'adozione del Documento Unitario, sono state altresì istituiti due organi di controllo: l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza (già nominato nel 2018). La Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Documento Unitario, come previsto dalla normativa di riferimento sopra citata.

Il presente documento rappresenta e formalizza l'insieme delle misure che costituiscono il predetto "Documento Unitario" ed è costituito da una Sezione A "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", una Sezione B "Anticorruzione e Trasparenza" ed una Sezione C "Parti Comuni" e costituisce l'aggiornamento del precedente documento oltre a prendere spunto dalle indicazioni fornite dall'Autorità con la pubblicazione del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 che dall'analisi dei cambiamenti, seppur non significativi, avvenuti in ambito della organizzazione aziendale

Il presente documento non descrive come opera la Società o come essa è strutturata in relazione a tutte le tematiche di servizio, commerciali e organizzative, né descrive in dettaglio i processi interni: il Documento Unitario, tuttavia, individua i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività e nelle relative decisioni. Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e controllo descritte nel presente documento, redatto anche in conformità alle indicazioni contenute nel documento "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria nel marzo 2002 e successivamente aggiornate nel 2014, oltre al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)

## 2. LA SOCIETÀ

### 2.1 Descrizione e storia dell'Ente

Ener.Bit Srl è una Società nata nel gennaio 2009 dalla fusione di Cordar Energia srl e Cordar.it srl.

Ener.Bit. Srl (di seguito anche Società) è una Società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico. La Società svolge la propria attività a favore degli Enti Pubblici Locali partecipanti direttamente o indirettamente alla Società.

La Società è partecipata da: Provincia di Biella (51 %), Cordar SpA Biella Servizi (47,60770%), Comune di Bioglio (0,12658 %), Comune di Curino (0,12658 %), Comune di Mezzana Mortigliengo (0,12658 %), Comune di Roppolo (0,12658 %), Comune di Villanova Biellese (0,12658 %), Comune di Castelletto Cervo (0,12658 %), Comune di Dorzano (0,12658 %), Comune di Mottalciata (0,12658 %), Comune di Portula (0,12658 %), Comune di Arborio (0,12658 %), Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali I.R.I.S (0,12650%) .

La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività concernenti i servizi di gestione a favore degli enti, con particolare riferimento alla gestione energetica e ivi compresa la manutenzione degli stabili pubblici (c.d. global service). In particolare la promozione e la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti energetiche, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia, nonché alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, provvedendo al riguardo, sia direttamente che indirettamente e secondo i limiti di legge, tramite la pattuizione di interessenze o l'assunzione di

partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi o associazioni di imprese, anche alla necessaria attività di pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e gestione degli eventuali conseguenti insediamenti.

In via non prevalente, ed ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere, quale attività strumentale, qualsiasi operazione industriale e commerciale, nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. E' escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.

Per lo svolgimento delle attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera in prevalenza, nelle proporzioni previste dalla legge, a favore dei soggetti che detengono direttamente le partecipazioni al capitale della stessa, e a favore degli enti pubblici territoriali e non che partecipano a loro volta al capitale di società socie della società, ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale.

In particolare si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico); pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente secondo quanto previsto al precedente capoverso, e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house. Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento dell'in house providing, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Da quanto sopra riportato Ener.Bit srl è pertanto una Società in controllo pubblico.

Per una descrizione completa dell'oggetto sociale della Società si rimanda allo statuto allegato al Modello.

## **2.2 Governance della Società**

La Governance di Ener.Bit è basata su un modello in cui la gestione dell'azienda è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.

Gli organi societari sono:

**L'Assemblea dei soci/ Assemblea per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali Amministrazioni Aggiudicatrici** è costituita dai soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché dallo statuto allegato al presente modello. In particolare l'Assemblea dei Soci approva: il bilancio e la distribuzione degli utili, le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, aumenti di capitale, le delibere di fusione, scissione, trasformazione, scioglimento, liquidazione e nomina, sostituzione ed attribuzione dei poteri dei liquidatori, nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

**Il Consiglio di Amministrazione** è composto da 3 consiglieri di cui uno è il presidente. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. Il

Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Presidente assume i poteri di rappresentanza della Società. Il Presidente è individuato come il Datore di Lavoro della Società.

Il **Revisore dei conti** cui spetta il controllo sulla regolarità contabile, la vigilanza sulla gestione economico- finanziaria, l'accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie da parte della Società e quanto altro previsto dallo Statuto  
A capo della struttura si trova il Direttore Tecnico che riveste il ruolo di RPCT della struttura.

Dal 01 febbraio 2019 il datore di lavoro ha delegato al Direttore Tecnico ai sensi dell'art. 2 c.1 lett. d D.lgs. 81/08 le funzioni di cui all'artt. 18, 26, 96 del D.lgs.81/08.

La struttura è rappresentata nell'organigramma allegato al Modello. Ciascuna area riporta direttamente alla Direzione Tecnica.

I dipendenti della Società alla data di approvazione del presente Modello sono n. 7 (a seguito di un decesso avvenuto nel mese di febbraio 2021) di cui 6 impiegati ed un Direttore Tecnico.

La Società alla data di stesura del Modello è certificata secondo la norma ISO 9001 e la norma UNI 11352.

## SEZIONE A - MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 3. INTRODUZIONE

#### 3.1 Il Decreto legislativo n. 231/2001

Il Decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito, in breve, anche *"Decreto 231"*), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Tale soluzione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto 231 ha inserito nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. *"soggetti in posizione apicale"*);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. *"soggetti in posizione subordinata"* o *"soggetti sottoposti"*)<sup>2</sup>.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (fatto reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'ente.

Quanto alla NATURA DELLA RESPONSABILITÀ del Decreto 231, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nel titolo del decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto 231, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un *reato* di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica della responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del

<sup>2</sup> L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto 231. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. E' comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti nella appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto 231 si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI della disciplina normativa, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del codice dell'illecito amministrativo dipendente da reato: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

L'art. 5 del Decreto 231 individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone allocate in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di fatti di reato posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a. L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (anche definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che

fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Nel disposto dell'**art. 24 del Decreto 231**, sono compresi i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

L'**art. 24-bis del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di *delitti informatici e trattamento illecito di dati*.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di *sistema informatico* e di *dato informatico*. Per *sistema informatico* si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di *dato informatico* è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

Il D. Lgs. n°7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informatici di natura privata, mentre gli artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma "Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Tali reati presupposto oggi sono:

- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

L'art. 24-*ter* del Decreto 231 è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i **delitti di criminalità organizzata**.

La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

I reati compresi in questo articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art. 416, VI comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti di associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad esclusione del VI comma);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.);
- delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso anche straniere previste dall'art. 416 bis c.p.;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.

L'art. 25 del Decreto 231 annovera tra i **reati contro la Pubblica Amministrazione** rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-*bis* (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art.25 del D.Lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio.

Con legge n. 3/ 2019 è stato introdotto nel perimetro 231 l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite)

Tali reati sono:

- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio delle funzioni d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.).

Il Decreto 231 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale*, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per *incaricato di pubblico servizio*, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della

*pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una 'pubblica attività', non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

**L'art. 25-bis del Decreto 231**, introdotto dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Il D. Lgs 126/2016 ha modificato gli artt. 453 c.p. e 461 c.p. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

**L'art. 25-bis.1 del Decreto 231**, introdotto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio. I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il D.lgs n. 61/2002 sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**art. 25-ter** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

Con l'**art. 25-ter del Decreto 231** sono stati inseriti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37 c. 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

L'**art. 25-quater del Decreto 231**, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*", stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'**art. 25-quater** si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico.

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano

la soppressione dell'articolo 1 della L. 625/1979, sostituito dall'art. 270-bis.1 del c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

In particolare, sono da richiamare le seguenti fattispecie di reato:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.),
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

L'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*", ha inserito nel Decreto 231 l'**art. 25-quater.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo). Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che – da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 – impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

L'**art. 25-quinquies del Decreto 231** è stato introdotto dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata "*dei delitti contro la personalità individuale*".

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p.

L'elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento minori di anni 16 (609 c.p. undecies introdotto con D. lgs 39/2014).

L'art. 9 c. 3 Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l'**art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter T.U.F.).

Il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F.

L'**art. 25-septies del Decreto 231** è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall'art. 30 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, ("Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" o "TUSSL"). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del Decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123);
- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-septies, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'**art. 25-octies del Decreto 231** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) è stato:

- introdotto dall'art. 63 del D.lgs 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale;

- integrato ricomprendendo, tra le condotte incriminate, quella di cui all'art. 648-ter 1 introdotto



dall'art. 3, comma V, lett. B della Legge 15/12/2014 n. 186.

L'1 gennaio 2015 è stato modificato l'art. 25-*octies* del D.Lgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.).

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-*octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* e *ter.1* c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-*octies* nell'elenco dei reati **presupposto** per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-*bis* c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita con la variante di cui all'art. 648-*ter.1* secondo cui l'Ente può esso stesso aver concorso alla commissione del reato presupposto, avendo poi agito in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita del profitto.

L'art. 648-*ter* c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie,

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D.lgs n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (rispetto al contenuto dell'art. 6) al quale impone l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto stesso (art. 52 D.lgs n. 231/2007). L'Organismo è tenuto inoltre ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 delle infrazioni in materia di antiriciclaggio.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D.lgs n. 231/2007).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'**art. 25-*novies***, con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Attraverso l'art.4 della Legge n. 116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l'**art. 25-*novies*** del Decreto 231 – il delitto concernente l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'art. 2 del D.lgs n. 121 del 7 luglio 2011 *“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”* ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in **art. 25 decies**.

Sempre l'art. 2 del D.lgs n. 121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nell'ambito del Decreto l'art. **25 undecies** (Reati ambientali). L'elenco di tali reati comprende:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- b) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- c) reati di cui all'art. 137 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- d) reati di cui all'art. 256 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- e) reati di cui all'art. 257 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- f) reati di cui all'art. 258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- g) reati di cui agli artt. 259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlato al traffico illecito di rifiuti;
- h) reati di cui all'art. 260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- i) reati di cui all'art. 279 della Legge n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- j) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- k) reati di cui all'art.3 della Legge n. 549 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- l) reati di cui agli artt. 8 e 9 della Legge n. 202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.

La L. 68/2015 (in vigore dal 29 maggio 2015) ha altresì introdotto i seguenti reati richiamati dall'art. 25 undecies

- m) art. 452-*bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- n) art. 452-*quater* c.p. - Disastro ambientale
- o) art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente
- p) art. 452-*sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- q) art. 453 *octies* c.p. – Circostanze aggravanti.

Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.lgs. 152/2006, sostituito con l'articolo 452-*quaterdecies* del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Il D.lgs n. 109/2012 – pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 – amplia ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs 231/01 l'art. 25-**duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In particolare, il provvedimento di cui all'art. 22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrono le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("... l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Nel novembre del 2017, con la L. 161 del 17 ottobre 2017, viene modificato l'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 *duodecies* del D.Lgs.231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017». Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'**articolo 25-terdecies** rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia"), sostituito articoli 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

L'art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001") ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. "reati transnazionali". L'assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l'inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L'art. 3 della Legge n. 146/2006 definisce "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un "gruppo criminale organizzato", nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell'illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un'attività criminale in più di uno Stato, ovvero;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I **reati transnazionali** disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell'ambito di responsabilità ex D.Lgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L'art. 10 della Legge n. 146/2006 ai commi 5 e 6 prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.) se commessi con carattere di transnazionalità. Successivamente il D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231 ha abrogato i suddetti commi (art. 64, comma 1, lett. f) e con l'introduzione dell'art. 25-*octies* nel Decreto 231 (art. 63 D. Lgs. n. 231/2007), tali delitti risultano rilevanti ai fini della responsabilità degli enti anche se commessi su base nazionale.

### 3.2 Le Sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati presupposto sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), disciplinate dagli **artt. da 9 a 23 del Decreto 231**, sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10–12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
  - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni); in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p.. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

### 3.3 Le misure cautelari

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

### **3.4 I Modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6 "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'Ente*", prevede che l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 7 "*Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente*" prevede che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

### **3.5 Requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

A seguito dell'introduzione della L. 179/17 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", l'art. 6 del d.lgs.231/01 è stato modificato introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare il co 2-bis indica che i modelli di organizzazione devono contenere anche:

- a. uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante;
- c. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

L'art. 7, ai commi 3 e 4, del Decreto 231 statuisce che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Inoltre, relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies D.lgs 231/01, l'art.30 del D.lgs 81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello Organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### **3.5.1 Le Linee Guida di Confindustria**

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, successivamente, nel marzo 2014 (di seguito, anche "Linee Guida")<sup>3</sup>.

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

La prima versione delle Linee Guida (datata 7 marzo 2002) era riferita ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
  - Codice Etico;
  - sistema organizzativo;
  - procedure manuali ed informatiche;
  - poteri autorizzativi e di firma;
  - sistemi di controllo e gestione;
  - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.lgs n. 61/2002. Conformemente al modello già delineato

---

<sup>3</sup> Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008).



per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.

Le suddette linee guida sono state successivamente aggiornate, il 24 maggio 2004, per recepire i suggerimenti del Ministero della Giustizia e per adeguarle ai nuovi assetti interni delle società di capitali delineati dalla riforma del diritto societario e successivamente, in data 31 marzo 2008, per contemplare le nuove fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies che ha recepito la Legge n. 123/07 relativa alle "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

L'ultima versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

### **3.5.2 Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)**

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è il documento utilizzato in questo documento unitario quale strumento di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sviluppato da parte L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012). In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. Il PNA contiene rinvii continui a delibere dell'Autorità che, ove richiamate, si intendono parte integrante del PNA stesso. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

#### **4. ADOZIONE DELLA SEZIONE A - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

##### **4.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello**

Ener.Bit è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri Soci, dei clienti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di Ener.Bit ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.lgs 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Ener.Bit, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Ener.Bit ha predisposto una mappa delle attività e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

##### **4.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro**

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto, presenti al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del Modello sono così riassunti:

- Individuazione delle attività della Società "sensibili" dove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio:
  - analisi dei documenti identificativi dell'Ente (es. statuto, organigrammi);
  - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: (es. procedure e regolamenti);
  - identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutti i reati previsti dal Decreto;
  - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;
  - valutazione della gravità del rischio connesso, tenendo in considerazione le procedure ed i controlli già operativi nell'Ente;
  - condivisione dell'analisi rischi con il Direttore;
- valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzate, con riferimento alle attività della Società "sensibili", a garantire le esigenze di controllo:
  - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti;
  - condivisione dei protocolli con il Direttore;

- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico e di Comportamento vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
  - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
  - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico;
- configurazione ed individuazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo anche nell'ottica della tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante secondo quanto previsto dalla L.179/2017, recepita dal D.Lgs.231/01;
- individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

### 4.3 Mappatura aree a rischio

Come indicato nel documento Metodologia per l'analisi dei rischi, allegato al Modello, l'analisi dei rischi ha riguardato il testo del d.lgs. 231/01 aggiornato a marzo 2021, ed è stata eseguita nei primi mesi dello stesso anno, facendo riferimento all'assetto organizzativo della Società nello stesso periodo.

Per condurre l'analisi dei rischi ai fini di valutare la responsabilità amministrativa dell'Ente (D.lgs.231/01), la metodologia adottata è la seguente:

- analisi ed eventuale aggiornamento del precedente Documento unitario approvato con delibera del C.d.A. del 30.05.2019 ;

L'esito ha sostanzialmente preservato e confermato le valutazioni sino ad allora condotte ed è stato sintetizzato in un prima tabella dove viene riportata la valutazione del rischio per famiglie di reati, con lo scopo di riepilogare il valore di rischio intrinseco delle famiglie di reato.

Per le famiglie di reato con rischio non applicabile (cioè quelle per cui tutti i reati sono risultati non applicabili) è spiegata la motivazione dell'esclusione, mentre per quelle con rischio basso sono indicati i reati possibili.

L'analisi di dettaglio, solo per le famiglie di reato che hanno un profilo di rischio almeno medio, è sintetizzata in una seconda tabella.

Il rischio è calcolato come il prodotto tra la probabilità e l'impatto. Nella presente valutazione del rischio si è utilizzato l'impatto come una costante attribuendogli sempre un valore elevato. Tale scelta è stata effettuata in considerazione della natura di Ener.Bit. L'implicazione in un processo per responsabilità amministrativa avrebbe, infatti, un impatto elevato sia in termini reputazionali (Ener.Bit effettua la sua attività nella provincia di Biella) sia in termini economici (Ener.Bit è finalizzata a dare servizi ai propri clienti garantendo loro il miglior rapporto qualità/prezzo).

Pertanto il rischio dipende solo dalla probabilità, che un determinato evento si verifichi.

I livelli di rischio sono pertanto:

- 0 = non applicabile, nullo
- 1 = molto basso, presente in quanto non lo si può escludere
- 2 = potenzialmente presente con probabilità non irrilevante/bassa
- 3 = potenzialmente presente e con probabilità significativa

Nella prima tabella (che si riporta di seguito) il livello di rischio individuato dipende dall'attività svolta, dal settore specifico e prescinde quindi dalle attuali procedure e modalità attuate da Ener.Bit volte a ridurre il rischio. Si parla pertanto di rischio intrinseco.

Per gli articoli del D.Lgs. 231/01 con punteggio 2 o 3 si rimanda alla seconda tabella, nella quale è individuato sia il livello di rischio intrinseco che il rischio attuale. Il livello del rischio intrinseco della famiglia di reati è uguale al punteggio più alto raggiunto dai reati compresi nella famiglia.

Di seguito si riporta la prima tabella. Per la tabella 2 si rimanda al documento "Analisi dei rischi 231", allegato al Modello.

Reato - famiglia di reati Articoli del D.Lgs. 231/01	Rischio intrinseco	Note
ART. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico	<b>2</b>	<b>Vedi tabella 2 art. 24</b>
ART. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<b>1</b>	E' ipotizzabile in via teorica l'alterazione fraudolenta di un documento informatico avente valenza probatoria (es. documenti relativi a verbali di gare di appalto, qualificazione dei fornitori, ecc.) (art. 491 c.p.). Gli altri reati appartenenti a questa famiglia si ritengono non applicabili.
ART. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata	<b>1</b>	E' ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (416 c.p.). Gli altri reati si ritengono non applicabili considerate le attività della Società. Il Codice di comportamento richiamato nel PTPC, prevede comportamenti atti a contrastare questo tipo di reati.
ART. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	<b>2</b>	<b>Vedi tabella 2 art. 25</b>
ART. 25-bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<b>N/A</b>	Considerate le attività di Ener.Bit i reati appartenenti a questa famiglia si possono escludere. Infatti Ener.Bit non ha tra le proprie attività la fabbricazione di monete, bolli ecc. e non commercializza prodotti, ma offre solo servizi.
ART. 25-bis-1 – Delitti contro l'industria e il commercio	<b>N/A</b>	Il rischio non è applicabile stante le attività svolte dalla Società, infatti non effettua nessun tipo di commercio e l'attività oggi svolta non è in un mercato concorrenziale. Lo Statuto prevede la possibilità di offrire servizi che esulano dagli affidamento in house per massimo il 20% del fatturato totale.

Reato - famiglia di reati Articoli del D.Lgs. 231/01	Rischio intrinseco	Note
ART. 25-ter – Reati societari	1	I reati applicabili sono le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.) e l'ostacolo dell'esercizio delle funzioni dell'autorità pubblica di vigilanza (art. 2638 c.c.). Ener.Bit redige il bilancio e il commercialista calcola le imposte. Esiste un comitato di controllo nominato dai Soci che controlla le attività di Ener.Bit (minimo 3 riunioni l'anno)
ART. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A	Considerate le attività di Ener.Bit, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi non applicabili.
ART. 25-quater-1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A	Considerate le attività di Ener.Bit, i reati previsti in questo articolo sono da ritenersi non applicabili.
ART. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale	2	<b>Vedi tabella 2 art. 25-quinquies</b>
ART. 25-sexies – Abusi di mercato	N/A	I vertici della Società per l'attività che svolgono non vengono in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre, Ener.Bit non ha partecipazioni in altre Società. Ener.Bit stessa non emette strumenti finanziari. Non si ravvede la possibilità per i vertici e i dipendenti di effettuare operazioni atte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Ener.Bit non investe in strumenti finanziari.
ART. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	1	Ener.Bit ha solo impiegati. Tutti i lavori sono dati in out-sourcing attraverso gare di appalto. Nei di casi appalto che ricadono in titolo IV, Ener.Bit potrebbe essere il committente dei lavori. Non sempre sono eseguiti controlli sul campo dei fornitori di servizi.
ART. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	N/A	Il rischio risulta non applicabile in quanto i reati contemplati in questo articolo si ritengono non applicabili stante la natura e le attività svolte da Ener.Bit
ART. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto di autore	1	E' ipotizzabile in via teorica l'utilizzo di sw senza licenza (duplicazione abusiva di sw). Art. 171-bis L. 633/41. Si potrebbe prevedere in una procedura che il tecnico quando viene a fare manutenzione ad un pc o server verifichi anche il sw installato.

Reato - famiglia di reati Articoli del D.Lgs. 231/01	Rischio intrinseco	Note
ART. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<b>2</b>	<b>Vedi tabella 2 art. 25-decies</b>
ART. 25-undecies – Reati ambientali	<b>2</b>	<b>Vedi tabella 2 art. 25-undecies</b>
ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<b>1</b>	Ener.Bit ha attualmente solo 7 dipendenti e ha regolamento per le assunzioni. Vengono verificati tutti i requisiti prima dell'assunzione. Al momento non ha dipendenti extracomunitari.
ART. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia	<b>N/A</b>	Date le attività di Ener.Bit, il reato previsto in questo articolo non è applicabile. La Società non elargisce donazioni o altre liberalità
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	<b>N/A</b>	Considerato che Ener.Bit opera in Italia il rischio si ritiene non applicabile.

L'analisi dei rischi e la conseguente decisione di includere o escludere determinate famiglie di reati è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°3/2019 del 22/03/2019 ed aggiornato con delibera n° 02/2021 del 29/03/2021 tenendo conto dell'attuale struttura della Società, delle attività attualmente svolte da Ener.Bit stessa nonché della tipologia di reati indicati.

Ener.Bit si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.lgs 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, l'Ente valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

#### 4.4 Principi di controllo nelle aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione dell'Ente, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo già in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- **regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Associazione;
- **procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure in esame;
  - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione,

verifica dell'operazione);

- chiara definizione della responsabilità delle attività;
- esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte della Società;
- **suddivisione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Codice Etico e di comportamento;
- Organigramma;
- Statuto;
- Regolamenti;
- Procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.lgs 231/2001.

#### 4.5 Struttura del Documento

Il presente Documento Unitario è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

La "Parte Generale" è suddivisa in tre sezioni. La sezione A "Modello di organizzazione, gestione e controllo" illustra i contenuti del D.Lgs. 231/01, la funzione del Documento Unitario, ruolo e compiti dell'Organismo di Vigilanza, criteri di scelta dell'organismo di vigilanza, la metodologia di redazione dell'analisi dei rischi 231/01. La sezione B "anticorruzione e trasparenza" illustra i soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione, il compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, la metodologia di redazione dell'analisi dei rischi 190/12. Infine la sezione C "Parti Comuni" che illustra i principi generali come la formazione, il sistema disciplinare le modalità di conduzione delle istruttorie, le modalità di segnalazione e tutela del segnalante.

Le "Parti Speciali" sono dedicate alle specifiche tipologie di reato previste all'interno dei sopracitati reati considerati maggiormente sensibili in fase di analisi dei rischi e per le quali il CdA ha valutato di proteggersi, attivando appositi protocolli.

In particolare per mezzo di apposita delibera il Consiglio di Amministrazione ha deciso di implementare le seguenti parti speciali:

- **Parte Speciale A:** Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico", art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione");
- **Parte Speciale B:** art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale";
- **Parte Speciale C:** art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità"
- **Parte Speciale D:** art. 25-undecies "Reati Ambientali".

Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è la definizione delle regole di condotta da adottare a cura dei destinatari, conformi a quanto previsto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01 ed individuati come possibili sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte.

In particolare, per ciascuna Parte Speciale, è stata redatta una tabella che prevede:

1. descrizione dei reati presupposto;
2. aree a rischio commissione reato;
3. il personale coinvolto

4. protocolli atti a ridurre il rischio

#### **4.5 Destinatari del presente Modello Organizzativo**

Il Modello Organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico, si applica a tutto il personale dipendente di Ener.Bit, ai consiglieri di amministrazione, al collegio sindacale, e a tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività con Ener.Bit.



## 5. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo dell'Ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce la composizione, il Presidente, gli emolumenti e un budget di spesa.

I componenti dell'Organismo di vigilanza restano in carica, salvo diversa indicazione del CdA, per un triennio e potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco. L'organismo potrà essere affiancato da un segretario interno all'azienda che avrà il compito in particolare di facilitare l'organizzazione delle sedute dello stesso organismo di vigilanza e la redazione dei verbali degli incontri, altre funzioni potranno essere richieste al segretario dall'organismo stesso.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **autonomia ed indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni di Ener.Bit rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;
- **molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione;
- **continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001. Qualora tale accadimento insorgesse mentre la persona è in carica quale membro dell'Organo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da Ener.Bit, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica, che garantisce i requisiti sopra indicati;
- Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;

### 5.1 Modalità di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi amministrativi

Si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del Modello. Tale relazione sarà quindi presentata al Consiglio di Amministrazione, che può comunque convocare in ogni momento l'Organismo di Vigilanza e l'OdV può chiedere di essere ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo riterrà motivatamente opportuno.

L'Organismo di Vigilanza segnala inoltre tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del Decreto, affinché detto responsabile ne valuti la rilevanza nel proprio ambito di competenza.

### 5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D.lgs 231/2001, le **funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza** possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito.

Ciò impone un'attività di aggiornamento del Modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa, sia ad eventuali mutamenti del Decreto Legislativo in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato, come già ricordato, dal Consiglio di Amministrazione.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impositivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un **efficace svolgimento delle predette funzioni** l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc.).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

- accedere ad ogni e qualsiasi documento di Ener.Bit rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle funzioni forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

#### 5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa eventuali violazioni del Codice Etico e di comportamento e del presente Documento Unitario. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

In particolare viene comunicata la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza e il numero di telefono.

Tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'Ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con Ener.Bit, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso apposita segnalazione, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Documento Unitario, dei suoi principi generali e del Codice etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti, che saranno trattate nel rispetto della privacy e della segretezza delle indagini;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure dell'Associazione in relazione ai reati previsti dal Decreto.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. Comunque l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e tutelare la riservatezza dei fatti segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione.

L'OdV può inoltre chiedere ai Responsabili di inviare report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti).

#### 5.4 Tutela del segnalante e modalità di segnalazione

Ener.Bit ha istituito come modalità per la segnalazione verso OdV una indirizzo di posta elettronica. Altri canali potranno essere richiesti dal Organismo di Vigilanza se ne riterrà la necessità.

La casella di posta istituita da Ener.Bit per tutte le segnalazioni verso l'OdV è la seguente:

[odv@enerbit.it](mailto:odv@enerbit.it)

Per tutelare la riservatezza dell'identità segnalante la Società ha messo in atto le seguenti precauzioni:

- L'indirizzo di posta elettronica [odv@enerbit.it](mailto:odv@enerbit.it) è un "alias" degli indirizzi dei componenti dell'OdV, pertanto tutte le mail inviate a questo indirizzo sono reindirizzate alle caselle di posta personali dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Le mail inviate a [odv@enerbit.it](mailto:odv@enerbit.it) non vengono pertanto registrate su server aziendali;
- Tutti i verbali dell'OdV non possono essere salvati su server aziendali, ma devono essere salvati

- su un supporto informatico esterno (es. hard disk esterno);
- Il supporto informatico sul quale sono salvati i verbali è custodito dal segretario dell'OdV (se presente) o da un membro dell'OdV;
- Eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie redatti a seguito di segnalazioni, se stampati saranno archiviati in armadio chiuso a chiave a cura del segretario dell'OdV o a cura del membro dell'OdV;
- Le chiavi dell'armadio del dell'OdV saranno custodite dal segretario dell'OdV e/o da un membro dello stesso OdV;
- Durante la formazione sarà ricordato di effettuare segnalazioni senza utilizzare la mail aziendale.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. Qualora la forma della segnalazione fosse quella anonima, si suggerisce al segnalante di individuare una modalità che possa consentire all'OdV di contattare il segnalante per completare la raccolta delle informazioni e la conseguente finalizzazione dell'istruttoria. Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e in modo da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Così come previsto dall'art.6 comma 2-ter del D.Lgs.231/01, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'art.6 c. 2-quater del D.Lgs.231/01, introdotto dalla L.179 del 2017, precisa inoltre come il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come sono nulli i mutamenti di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Nel medesimo comma è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

## SEZIONE B – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

### 7. PREMESSA

Relativamente alle misure di cui trattasi, rispetto alla **società in controllo pubblico ENER.BIT**, come previsto dalla PARTE V della **Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019**, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel **modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001**, da parte dei soggetti indicati all'art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

In merito all'obbligo di adottare **misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231**, si evidenzia che, ove sia predisposto un **documento unico**, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012 tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e **deve essere adottata annualmente**, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni (cfr. Parte II, § 5. "Adozione annuale del PTPC"). Ciò in quanto il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifiche sull'efficacia. In assenza del modello 231, l'ente adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa. Si richiama inoltre quanto precisato nella Parte II, § 4. "La trasparenza" e nella Parte IV, § 9 "Il RPCT" del presente PNA in merito alla irrilevanza di eventuali certificazioni di qualunque genere rilasciate da soggetti terzi ai fini della valutazione circa l'idoneità delle misure integrative del modello 231, o del documento che tiene luogo al PTPCT, essendo rimesso il relativo accertamento in via esclusiva in capo ad ANAC. In via generale nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017 sono state date indicazioni relative alle misure di prevenzione della corruzione concernenti:

- l'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per la individuazione e gestione del rischio di corruzione;
- il coordinamento fra i sistemi di controlli interni,
- l'integrazione del codice etico avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016;
- il divieto di pantouflage previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- la formazione;
- a tutela del dipendente che segnala illeciti;
- la rotazione o misure alternative.

In aggiunta agli indirizzi forniti nelle citate Linee guida si evidenzia quanto segue:

- per quanto riguarda la rotazione o misure alternative che possano sortire analoghi effetti (come ad esempio la segregazione delle funzioni) le raccomandazioni formulate nella parte III del presente PNA valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- per quanto riguarda la *pantouflage* e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage<sup>49</sup> :

- negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;

- non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;

- il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;

→ con riferimento al whistleblowing, con la legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 modificando la disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower), detta tutela è stata estesa espressamente anche ai dipendenti degli enti di diritto privato a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Per l'approfondimento della disciplina, si rinvia alla Parte IV, § 8. "Attività e poteri del RPCT" del presente PNA e alle Linee guida di ANAC di prossima adozione.

## Trasparenza

Le società e gli enti specificati all'art. 2-bis, co. 2 (nel caso di specie la lettera b) ossia *le società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;*), del d.lgs. 33/2013 sono tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all'organizzazione, sia all'attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità. Come accennato nella parte I del presente PNA, ad avviso dell'Autorità, la compatibilità degli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni va valutata non con riguardo a ogni singolo ente, bensì con riferimento a tipologie di enti tenendo conto delle caratteristiche organizzative, delle funzioni e delle attività proprie delle diverse categorie. Alcuni adattamenti sono indicati nella tabella esemplificativa degli obblighi di pubblicazione allegata alla delibera n. 1134/2017. Nella delibera sono inoltre richiamati gli obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs. 175/2016 per le società a controllo pubblico.

### 7.1 Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012

La presente sezione del Documento Unitario è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall'ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d'ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d'ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

### 7.2 Termini di applicazione della normativa : ambito soggettivo

L'ambito soggettivo a cui è sottoposta la società ENER.BIT come chiarito nella delibera n. 1134/2017 è quello delle società in controllo pubblico, anche congiunto. In particolare si faccia riferimento alla PARTE V della **Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019**, che in parte si riprende nel paragrafo che segue. L'Autorità ha affrontato il tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza agli enti di diritto privato nelle Linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, cui si rinvia. Nelle predette Linee guida è stato preliminarmente inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza delineato all'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 e all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, come già accennato nella parte I del presente PNA (cfr. § 3. "Ambito soggettivo"), dal quale emerge la netta distinzione operata dal legislatore tra società in controllo pubblico ed enti di diritto privato ad esse assimilati (ove sussistano le condizioni indicate all'art. 2-bis, co. 2) e società partecipate ed altri enti di diritto privato, di cui all'art. 2-bis, co. 3.

Si tratta, in particolare, di:

**società a controllo pubblico**, come definite all'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ovvero «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; la lett. b) definisce "controllo" «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»

Tutti questi enti sono tenuti ad applicare la disciplina della prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato. L'Autorità ha fornito alcune indicazioni sulla nozione di attività di pubblico interesse sulla base della esemplificazione contenuta nell'art. 2-bis, co. 3, richiamando l'onere per ogni ente, d'intesa con l'amministrazione controllante, partecipante o vigilante di specificare nel documento contenente le misure di prevenzione della corruzione quali attività rientrano fra quelle di pubblico interesse. → Le società a controllo pubblico A integrazione di quanto riportato nella delibera n. 1134/2017 giova sottolineare, in questa sede, alcune questioni relative alla nozione di società a controllo pubblico. Nella delibera, l'Autorità ha approfondito la nozione di controllo per le società pubbliche, richiamando le definizioni di «società a controllo pubblico» e di «controllo» contenute nel TUSP, cui rinvia lo stesso art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013. È stato evidenziato che, proprio per il richiamo espresso alle disposizioni del TUSP, le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo sono quelle disciplinate all'art. 2359, co. 1, del codice civile, con riferimento alle ipotesi non solo di controllo interno (punti nn. 1 e 2), ma anche a quelle di controllo esterno (punto n. 3) ove sussistano particolari vincoli contrattuali tra la società controllante e la società controllata, a prescindere dal possesso di partecipazioni o dalla disponibilità del diritto di voto nell'assemblea della controllata da parte della controllante. L'Autorità ha avuto modo di osservare che, affinché si configuri il controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 3), c.c., rileva il fatto che tra le due realtà intercorrano rapporti contrattuali, la cui costituzione e il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità d'impresa della società controllata. Una particolare attenzione merita la fattispecie in cui una società sia partecipata da più amministrazioni, ciascuna delle quali singolarmente non esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma che complessivamente detengono una quota maggioritaria del capitale sociale. Nella delibera n. 1134/2017 l'Autorità ha evidenziato che rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni. L'esperienza maturata dall'Autorità nell'ambito delle attività di vigilanza e consultiva ha posto in luce che la questione della qualificazione delle società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni come società a controllo pubblico presenta alcune incertezze interpretative per le criticità connesse alla valutazione, spesso complessa, degli elementi caratterizzanti il controllo

esercitabile dalle pubbliche amministrazioni. Fermi restando gli orientamenti espressi sulla nozione di controllo pubblico congiunto dal Ministero dell'economia e finanze (competente per il monitoraggio della corretta attuazione della riforma delle società a partecipazione pubblica), dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, l'Autorità ha ritenuto necessario approfondire il tema, ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza. È stata pertanto adottata la delibera n. 859 del 25 settembre 2019, cui si rinvia. In particolare, nella predetta delibera l'Autorità ha formulato l'auspicio di un intervento urgente del legislatore allo scopo di chiarire i presupposti dell'esistenza del controllo pubblico in presenza di una pluralità di pubbliche amministrazioni che detengono quote del capitale sociale, nessuna delle quali in grado di esercitare un controllo individuale. È stata inoltre sottolineata la ratio della normativa di prevenzione della corruzione che attiene all'esercizio imparziale di funzioni e di attività volte al perseguimento di interessi pubblici, all'esigenza di assicurare il buon andamento di attività inerenti la gestione di servizi pubblici e al corretto utilizzo delle risorse pubbliche. È stato poi precisato che nella trattazione dei singoli casi, laddove non emerga chiaramente la qualificazione di una società come a controllo pubblico, ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, l'Autorità considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013. La società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico è tenuta a dimostrare l'assenza del coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria.

#### LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter del decreto legislativo 231/01 (di cui si è parlato nei capitoli precedenti) ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da Ener.Bit.

In particolare sono stati presi in considerazione i reati previsti dal titolo II, capo I, del codice penale:

- Art. 314 c.p. "Peculato"
- Art. 316 c.p. "Peculato mediante il profitto dell'errore altrui"
- Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"
- Art. 325 c.p. "Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio"
- Art. 326 c.p. "Rilevazione ed utilizzazioni del segreto d'ufficio"
- Art. 328 c.p. "Rifiuto di atti di ufficio. Omissione"
- Art. 331 c.p. "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"

## 8. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 9.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs 33/2013 modificata secondo il D.lgs 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, ha nominato con atto del Consiglio di Amministrazione n° 6 del 23/05/18 il Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza nella persona **del Direttore Tecnico** che ha predisposto un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione. -----

Il Responsabile rimane in carica fino a revoca ed in ogni caso fino alla nomina del successore. Qualora le



caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti. La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Documento ;
- il coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Documento;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

Nel caso di richiesta riesame del provvedimento di revoca effettuata dal RPTC all'ANAC, il Consiglio di Amministrazione non può nominare il nuovo RPTC fino alla conclusione del riesame del provvedimento di revoca.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

### **Compiti e responsabilità**

Il Responsabile entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe di legge, venga fatta una valutazione circa l'opportunità di aggiornare il presente documento, che sottopone al CdA per l'approvazione. Il Responsabile verifica che il Documento venga pubblicato sul sito internet della Società nella sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE". Il Responsabile deve inoltre:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Documento e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Documento;
- provvedere ad elaborare, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione o messe a sua disposizione;
- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diverse indicazioni

dall'ANAC) in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE";

- predisporre e trasmettere al personale della Società la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuovere idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati dalla Società, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalla Società relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecitare le diverse Aree competenti, all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;
- condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività dell'Ente, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività dell'organizzazione amministrativa della Società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- verificare la corretta pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs 33/2013 modificato dal D.lgs 97/2016;
- è responsabile del riesame del dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui è stato dato un diniego (anche parziale);
- è responsabile della corretta e tempestiva gestione di ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- comunica al responsabile della pubblicazione le eventuali inadempienze di pubblicazione e si accerta della loro risoluzione.

### **Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione**

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti (interni o esterni) competenti per settore, ispezioni e

verifiche presso ciascun ufficio di Ener.Bit al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Ente con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- chiedere agli uffici della Società informazioni sugli accessi generalizzati;
- interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

## 9.2 I Referenti della prevenzione della corruzione

Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo stesso svolta.

Inoltre, il CdA esercita le seguenti funzioni:

- approva il Documento Unitario e Integrato e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso da parte del RPTC;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC, con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Documento.

**Dipendenti e collaboratori** esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Documento, segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al Direttore Tecnico o all'Ufficio Personale, ed in ogni situazione potenzialmente in contrasto con quanto previsto dal PTPC al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

## 9. MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

La mappatura dei processi interni è stata effettuata utilizzando quali strumenti di confronto, adeguandoli alla realtà della Società, i suggerimenti e le indicazioni contenute nel PNA e negli allegati, nelle circolari dell'ANAC. In parallelo alla stesura dell'analisi dei rischi l'Ente ha provveduto controllare il sistema dei protocolli interni verificando la necessità di implementare procedure e/o l'adozione di nuove disposizioni ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento. I protocolli contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del

Documento.

La Legge 190/2012 individua le seguenti aree sensibili ai fini della prevenzione della corruzione:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Il PNA ha esplicitato le aree sensibili di cui sopra nel seguente modo:

- A. area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- B. area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- C. area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D. area acquisizione e progressione del personale.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha analizzato la normativa di riferimento, ossia la Legge 190/2012, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) redatto dall'ANAC e i suoi aggiornamenti. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Sono state pertanto analizzate le principali fattispecie di reato, dando tuttavia evidenza che il PTPC di Ener.Bit ha come finalità il complessivo presidio della "buona amministrazione" che può essere compromessa da qualunque ipotesi di interferenza di interessi privati nell'ambito dell'attività amministrativa, quand'anche non costituente reato. Dall'analisi comparata delle attività sensibili della Società con quelle della Pubblica Amministrazione, come individuate dalla Legge e dal PNA è scaturito quanto di seguito si esplicita:

**-area A)**

I procedimenti di autorizzazione e concessione, è un'area di rischio non presente nella Società.

**-area B)**

la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è un'area di rischio presente nella Società; le modalità di scelta del contraente vedono l'Ente in linea con le previsioni del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

**-area C)**

la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici non è una area di rischio applicabile a Ener.Bit.

**- area D)**

l'area dell'assunzione e progressione del personale è un'area di rischio per la Società.

**-area E)**

Racchiude le ipotesi, diverse da quelle sub B e D, che presentano teorici rischi specifici di interferenza di interessi privati con l'azione amministrativa della Società.

A seguito dell'individuazione delle aree di rischio corruzione per la Società, ha investigato le aree sopra riportate con interviste al personale come segue:

- 1) individuando per ogni area i processi in cui potrebbe concretizzarsi il rischio di corruzione;
- 2) identificando, in via ipotetica, le modalità con cui potrebbe concretizzarsi il rischio di corruzione;
- 3) prendendo in esame le procedure/prassi in vigore per verificare il presidio delle attività sensibili a fini corruttivi;
- 4) valutando il livello di rischio come il prodotto tra probabilità (P) e impatto (I).  
Al fine di dare una valutazione oggettiva si è scelto di utilizzare una scala da 1 a 3 sia per la valutazione della probabilità che per la valutazione dell'impatto, considerando quindi il valore 1=basso, 2=medio, 3=alto;
- 5) individuando contromisure atte a prevenire il rischio, dando priorità alle aree/processi che si sono identificati a rischio alto o medio. Ove le misure di prevenzione in essere non siano risultate

Per facilitare l’assegnazione dei valori di probabilità, da parte del personale, si è considerato se:

- quante volte l’evento fosse già accaduto;
- esistenza o meno di protocolli specifici;
- esistenza o meno di leggi, direttive, circolari che regolamentano l'attività a rischio.

Per valutare assegnare i valori all’impatto si è considerato:

- conseguenze economiche;
- conseguenze reputazionali;
- impatto organizzativo: numero persone coinvolte nel processo / loro livello.

Come esplicitato nella matrice sottostante, considerata la scala di valori sopra assegnata alla P e all’I, dal prodotto  $P \times I$  si ottiene il rischio attuale (R).

P \ I	1	2	3
1	1	2	3
2	2	4	6
3	3	6	9

Si sono quindi individuati 3 livelli di rischio, identificati con i colori in tabella e riportati di seguito:

- 1-2 = rischio Basso
- 3-4 = rischio medio
- 6-9 = rischio alto

Il **rischio individuato risulta essere quello attuale**, cioè quello già mitigato dalle procedure in essere in Ener.Bit.

L’analisi del rischio è stata sintetizzata in una tabella indicando le seguenti colonne: le aree di rischio ANAC, processo, responsabili coinvolti, rischio, misure in essere, il valore della probabilità, il valore dell’impatto, il valore del rischio, Livello di rischio, mitigazione (tale tabella è allegata al presente documento).

Di seguito sono riportate i processi a rischio, che caratterizzano l’attività di Ener.Bit, individuate dall’analisi dei rischi, suddivise per aree di rischio come sopra individuate.

**Area di rischio B** riguardante la SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI”. In quest’area sono stati individuati i seguenti aree di rischio:

- Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte tecniche dei lavori per importi da 150.000€ a 1.000.000€;
- Criteri di aggiudicazione e valutazione delle offerte tecniche per servizi e forniture, per importi da 40.000 alla soglia di rilevanza europea, e per lavori da 40.000€ a 150.000€;
- Verifica dei requisiti generali (moralità ecc.) e speciali (requisiti tecnici) in capo ai concorrenti;
- Scelta dei fornitori per servizi e forniture da 40.000 alla soglia di rilevanza europea, e per lavori da 40.000€ a 150.000€ (come da regolamento Ener.Bit);

- Scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate;
- Scelta dei fornitori per servizi e forniture fino a 40.000€; e per lavori fino a 40.000€;
- Scelta dei fornitori per lavori da 150.000€ a 1.000.000€ (come da regolamento Ener.Bit);
- Verifica lavori ditte esterne (sia sopra soglia che sotto soglia) PICCOLI;
- Verifica lavori ditte esterne (sia sopra soglia che sotto soglia) GRANDI

**Area di rischio D** riguardante I CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E LE PROGRESSIONI DI CARRIERA. In quest'area sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

- Reclutamento del personale;
- Selezione del personale;
- Passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato;
- Aumento di stipendio e premi una tantum;
- Passaggi di livello.

**Area di rischio E** riguardante altri reati che possono essere commessi in Ener.Bit con particolare riferimenti alla corruzione tra privati, ma non solo. In quest'area sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

- Gestione dello straordinario;
- Controllo sulla presenza del personale;
- Rimborsi spese di rappresentanza e spese di missione;
- Rimborso per spese minute;
- Consulenze.

## 10. TRASPARENZA

La Società impone i propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

La Società attraverso la pubblicazione sul sito "Società Trasparente" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

La Società con la pubblicazione del Documento Unitario, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posta la Società in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui la Società impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della

legalità e dell'integrità;

- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che la Società pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "Società trasparente" ed organizzati come indicato nella tabella allegata linea guida ANAC 1134 "**Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici**".

Sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella tabella allegata alle linee guida ANAC.

La Società, ha individuato nel Direttore il responsabile di fornire il dato e nel Responsabile Qualità la responsabile per la pubblicazione del dato.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla valutazione di quanto pubblicato, ENER.BIT incarica dello svolgimento di questo adempimento l'**Organo di Vigilanza**, il quale procederà alla compilazione della griglia secondo le indicazioni di ANAC, sia per quanto riguarda la metodologia sia per quanto concerne i tempi di pubblicazione

### 13.1 Procedura di accesso civico

La legislazione prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: "*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis*", si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per la Società di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie riconosciute:

- a) "accesso civico semplice" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) "accesso generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza;
- c) "accesso documentale" come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

### Accesso civico semplice

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'Ente in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, ha istituito una casella di posta elettronica dedicata alla quale il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPTC che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo [trasparenza@enerbit.it](mailto:trasparenza@enerbit.it), letta dal RPTC che provvede nei tempi definiti dalla norma;
- presso gli uffici di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
- via posta ordinaria all'attenzione del RPTC di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI).

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Presidente Dott. Paolo Maggia che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPTC, possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo [paolo.maggia@enerbit.it](mailto:paolo.maggia@enerbit.it)
- presso gli uffici di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
- via posta ordinaria all'attenzione del Presidente di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI).

In caso di accoglimento della domanda RPTC o, in caso di inadempienza del primo, il Potere Sostitutivo, provvede a pubblicare i dati mancanti nel sito istituzionale di Ener.Bit alla sezione "Società Trasparente", e risponde al richiedente indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Le modalità di richiesta di accesso civico è pubblicata nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Ener.Bit, alla sottosezione *Altri contenuti*.

### **Accesso generalizzato**

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere inoltrato dal richiedente nei seguenti modi:

- via posta elettronica all'indirizzo [paolo.maggia@enerbit.it](mailto:paolo.maggia@enerbit.it)
- presso gli uffici di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
- via posta ordinaria all'attenzione del Presidente di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI).

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza, secondo la seguente procedura.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere. Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità.

Di seguito si riporta la procedura che sarà adottata dalla Società per l'espletamento dell'istanza.

La domanda, appena pervenuta sarà inoltrata al Presidente che, in collaborazione con il personale di Ener.Bit che svolge la propria attività lavorativa nell'area cui la domanda fa riferimento, valuta se sussistano controinteressati.



Nel caso non ci siano controinteressati e il Presidente decida per l'accoglimento delle richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il Presidente, anche per tramite di collaboratori, provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda allegando copia della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso generalizzato. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Direttore Tecnico ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che provvederà a fornire i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il Presidente, conclusi i termini, provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizza nessun diniego il Presidente procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui il Presidente decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Le richieste al RPCT possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo: [rpct@enerbit.it](mailto:rpct@enerbit.it);
- presso gli uffici di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
- via posta ordinaria all'attenzione del Presidente di Ener.Bit Srl Via Q. Sella,12 -13900 Biella (BI).

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

Trascorsi i termini indicati il Presidente e l'RPCT in caso di ricorso del richiedente, rispondono con un provvedimento espresso e motivato.

Le modalità di richiesta di accesso generalizzato è pubblicata nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di Ener.Bit, alla sottosezione *Altri contenuti*.

### **Accesso documentale**

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

## SEZIONE C – PARTE COMUNE

### 11. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNITARIO

La Sessione A e C del presente documento unitario e il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, è chiamato ad integrare il Documento Unitario a fronte di cambiamenti normativi, nuove attività della Società, cambiamenti organizzativi.

I documenti allegati al presente modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmetterne copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

Per quanto concerne la sezione B del Documento unitario i tre principali obiettivi perseguiti tramite l'implementazione del presente Documento sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e o malagestio;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di malagestio;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alla malagestio.

Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, **l'aggiornamento della sezione B dovrà essere annuale** e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del Documento Unitario ;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione. La sezione B del presente documento, è adottato con apposita delibera del Cda che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti. Tutte le proposte di modifiche/integrazioni della sezione B e dei documenti richiamati nella stessa devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Responsabile potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni della sessione B di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

### 12. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

#### 13.1 Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti

Spetta a ciascun soggetto con funzioni di responsabilità in Ener.Bit rilevare eventuali violazioni del presente Documento Unitario e del Codice Etico da parte dei dipendenti che operano all'interno del proprio ambito di responsabilità.

Inoltre, spetta alla Direzione Tecnica rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga attività alle proprie dipendenze e spetta al Presidente rilevare eventuali violazioni del Direttore Tecnico - al presente Documento Unitario e al Codice Etico.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza.

**13.2 Rilevazione delle violazioni per i collaboratori**

Spetta al Direttore Tecnico e al Presidente rilevare eventuali violazioni del presente Modello e Codice Etico da parte di coloro che collaborano con Ener.Bit (esempio: consulenti). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza.

**13.3 Rilevazione delle violazioni per gli organi e per il Presidente**

Eventuali violazioni al presente Documento Unitario ed al Codice Etico poste in essere dagli Amministratori o dal Presidente, possono essere rilevate dall'OdV che, qualora rilevi la violazione, la segnalerà al Collegio Sindacale.

Qualora la violazione fosse effettuata dal Collegio Sindacale o dal Comitato di Controllo, l'OdV e o RPTC la porterà a conoscenza, per il tramite del CdA, all'Assemblea dei Soci.

**13.4 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza dell'identità del segnalante**

Chiunque venga a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza del segnalante (senza necessariamente conoscerne il segnalante) è tenuto ad avvisare l'OdV e o al RPTC dell'esistenza di tali fatti. I due organismi sono tenuti a coordinarsi per le eventuali istruttorie.

**13.5 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni o segnalazioni infondate**

Chiunque venga a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto ad avvisare l'OdV e o al RPTC dell'esistenza di tali fatti. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.

I due organismi sono tenuti a coordinarsi per le eventuali istruttorie.

### **13. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI**

#### **14.1 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti**

L'OdV, con l'eventuale collaborazione del Responsabile della Corruzione e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente capitolo 10, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Documento Unitario e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato e – eventualmente confrontandosi con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria dell'istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Documento Unitario e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza e il RPTC agiscono in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente.

Se la segnalazione non è di competenza del dell'OdV ovvero non se ne ravvede un vantaggio per l'Ente l'istruttoria è condotta dal RPTC, in ogni caso i due organismi collaborano per la migliore gestione della segnalazione.

#### **14.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi della Società**

L'OdV, con l'eventuale collaborazione del RPTC e/o di collaboratori esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti e – eventualmente con l'intesa con legali esterni - potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle contro-deduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

L'Organismo di Vigilanza e il RPTC agiscono in modo da evitare ai segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente.

Se la segnalazione non è di competenza del dell'OdV ovvero non se ne ravvede un vantaggio per l'Ente l'istruttoria è condotta dal RPTC, in ogni caso i due organismi collaborano per la migliore gestione della segnalazione.

#### **14.3 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti**

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo e/o il RPTC, ove ritenga sussistente la violazione segnalata propone al Consiglio di Amministrazione il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 7. Per l'ipotesi di violazione commessa dal Direttore Tecnico propone al Presidente, nel caso di violazione da parte del Presidente propone al CdA e per ipotesi di violazione commesse dal CdA o da singoli Consiglieri, al Collegio dei revisori. Nel caso di violazione commessa dal Collegio Sindacale o dal Comitato di Controllo, l'OdV propone i provvedimenti, per il tramite del CdA, all'Assemblea dei Soci.

E' comunque facoltà della parte informata richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta. RTPC in funzione delle responsabilità a lui attribuite dalla normativa può procedere anche a segnalazione all'autorità competente.

#### **14. TUTELA DEL SEGNALANTE MODALITÀ PER EFFETTUARE SEGNALAZIONI**

##### **15.1 Segnalazioni all'OdV**

Ener.Bit ha istituito come modalità per la segnalazione verso OdV una indirizzo di posta elettronica. Altri canali potranno essere richiesti dal Organismo di Vigilanza se ne riterrà la necessità.

La casella di posta istituita da Ener.Bit per tutte le segnalazioni verso l'OdV è la seguente:

[odv@enerbit.it](mailto:odv@enerbit.it)

Per tutelare la riservatezza dell'identità segnalante la Società ha messo in atto le seguenti precauzioni:

- L'indirizzo di posta elettronica [odv@enerbit.it](mailto:odv@enerbit.it) è un "alias" degli indirizzi dei componenti dell'OdV, pertanto tutte le mail inviate a questo indirizzo sono reindirizzate alle caselle di posta personali dei membri dell'Organismo di Vigilanza;
- Le mail inviate a [odv@enerbit.it](mailto:odv@enerbit.it) non vengono pertanto registrate su server aziendali;
- Tutti i verbali dell'OdV non possono essere salvati su server aziendali, ma devono essere salvati su un supporto informatico esterno (es. hard disk esterno);
- Il supporto informatico sul quale sono salvati i verbali è custodito dal segretario dell'OdV (se presente) o da un membro dell'OdV;
- Eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie redatti a seguito di segnalazioni, se stampati saranno archiviati in armadio chiuso a chiave a cura del segretario dell'OdV o a cura del membro interno;
- Le chiavi dell'armadio del dell'OdV saranno custodite dal segretario dell'OdV e/o da un membro dello stesso OdV;
- Durante la formazione sarà ricordato di effettuare segnalazioni senza utilizzare la mail aziendale.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. Nel caso non sia di propria competenza provvederà tempestivamente a inoltrare la segnalazione al RTPC per gli adempimenti necessari da parte di tale organo.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere preferibilmente effettuate in forma non anonima, per riuscire a dare seguito al meglio alla segnalazione. Qualora la forma della segnalazione fosse quella anonima, si suggerisce al segnalante di individuare una modalità che possa consentire all'OdV di contattare il segnalante per completare la raccolta delle informazioni e la conseguente finalizzazione dell'istruttoria. Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e in modo da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Così come previsto dall'art.6 comma 2-ter del D.Lgs.231/01, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'art.6 c. 2-quater del D.Lgs.231/01, introdotto dalla L.179 del 2017, precisa inoltre come il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come sono nulli i mutamenti di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Nel medesimo comma è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

## 15.2 Segnalazioni al RPCT

E' possibile per tutti i destinatari del Documento Unitario effettuare segnalazioni per potenziali comportamenti scorretti ai sensi della L. n. 190/2012 utilizzando i seguenti canali:

- segnalazione al RPCT;
- invio di segnalazioni ad ANAC;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.). Nel caso in cui il segnalante non sia ricontattabile RPCT può valutare la segnalazione ai fini di un miglioramento della Sezione B del presente documento e/o delle procedure della Società.

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. Nel caso non sia di propria competenza provvederà tempestivamente a inoltrare la segnalazione all'OdV per gli adempimenti necessari da parte di tale organo.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune come definito nel presente documento.

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore Ener.Bit ha previsto quanto segue:

- le segnalazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica [rptc@Enerbit.it](mailto:rptc@Enerbit.it);
- per accedere all'indirizzo di posta elettronica è necessaria un'autenticazione (utente e password);
- RPTC avrà cura di gestire la password senza divulgarla in nessun modo e provvederà ad sostituirla in caso di necessità;
- i verbali sui quali vengano riportate le generalità del segnalante, non saranno salvati su server aziendali, ma su un supporto informatico esterno (es. hard disk), che sarà conservato del RPCT;

- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie del RPTC a seguito di segnalazioni, se stampate, saranno custodite in apposito luogo dal RPTC, non accessibile a terzi.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Documento comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Qual ora vi siano per il segnalante del quale si fosse conosciuta l'identità, delle discriminazioni di qualsiasi genere ricollegabili alla segnalazione effettuata, lo stesso potrà, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, denunciare le discriminazioni subite direttamente all'ANAC.

È a carico della Società (art. 1 c. 7 L.179/17) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato (art. 1 c. 7 L.179/17) a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23/15.

Le tutele di cui all'art. 1 della L. 179/17 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque nei casi di segnalazione di dolo o colpa grave.

## **15. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

### **16.1 Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni all'Ente in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati**

Ener.Bit dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Documento Unitario anche tramite consegna al personale.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Documento Unitario e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, Ener.Bit intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in Ener.Bit o agiscono per conto di essa.

**Formazione rivolta al Direttore Tecnico, a tutti gli impiegati e ad altri collaboratori esterni (al momento dell'adozione del Documento Unitario e comunque per tutti i neo assunti), mediante illustrazione de:**

- introduzione al D.lgs 231/2001;
- nozioni di corruzione
- il Codice Etico;
- il Documento Unitario Sezione A e Sezione B
- Parti Speciali attinenti alle funzioni svolte;
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate sia in ambito 231/01 che in ambito L.190/12;
- protocolli definiti;
- attività dell'OdV e modalità di relazione con lo stesso;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione: sue attività e modalità di relazione con lo stesso;
- procedure per l'accesso civico;
- tutela del segnalante
- sistema sanzionatorio.

Successivamente, con cadenza biennale sarà erogata ulteriore formazione. In presenza di importanti modifiche che impattano sul Codice Etico e/o sul presente Documento, è previsto un intervento di aggiornamento che tratta almeno i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Codice Etico/Modello Organizzativo;
- conseguente modifica di Procedure/protocolli;
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza;
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento. A chi avesse sbagliato alcune risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Anche questa attività viene documentata.

Tutta l'attività formativa viene erogata da esperti in materia e gestita dal Direttore Tecnico che dovrà provvedere anche a mantenere aggiornato adeguato scadenziario sulla formazione erogata e sulle note informative consegnate al personale.

## **16. SISTEMA DISCIPLINARE**

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e delle disposizioni previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico di Ener.Bit, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dalla valenza penalistica che eventuali condotte possano determinare.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai Sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai revisori dei conti ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

### **17.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti**

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e/o Codice Etico sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti non dirigenti, esse non eccedono quelle previste dal CCNL applicato (settore GAS-Acqua) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

### **17.6 Provvedimenti nei confronti del Direttore**

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Documento Unitario o dal Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, l'OdV provvederà ad informare il CdA che provvederà ad applicare nei confronti del direttore le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato. Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del direttore sulla corretta



applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

#### **17.7 Misure nei confronti degli Amministratori o del Presidente**

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà, , l'Assemblea dei Soci che provvederà ad assumere le opportune iniziative; sarà compito dell'Assemblea informare il CdA attraverso il Presidente

#### **17.8 Misure nei confronti del Sindaco**

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte del Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informerà, per il tramite dell'organo amministrativo, l'Assemblea dei Soci che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

#### **17.9 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori**

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e dal Modello, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### **17. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività. Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal codice di comportamento della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno richiamarli espressamente anche all'interno del presente documento, rimandando al codice etico e di comportamento per maggiori approfondimenti.

In linea generale il sistema di organizzazione di Ener.Bit deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento ed in particolare quelle riferite alla sezione B e alla parte speciale riferita ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di violare i principi e i protocolli aziendali elaborate di Ener.Bit per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Documento, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione della Società alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

### **17.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento definite nel codice etico e di comportamento (di seguito anche codice etico).

Oltre a quanto già definito nel codice etico si riportano le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dalla Società, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto al Direttore Tecnico e contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA e/o privati che possano promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui l'Ente ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività della Società soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

### **17.2 Rapporti con Fornitori**

Ener.bit instaura e mantiene rapporti commerciali solo ed esclusivamente con soggetti che godono di una reputazione rispettabile e che svolgono attività lecite e comunque compatibili con i principi fissati dal Codice Etico e dal presente Documento. A tal fine, i Destinatari del Modello sono tenuti a: verificare preventivamente, comunque secondo le forme stabilite dalla legge le informazioni disponibili sui potenziali fornitori, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con gli stessi qualsiasi tipo di rapporto

I Destinatari del Documento coinvolti nel processo di acquisto di beni e/o servizi sono tenuti ad evitare favoritismi e ad osservare un comportamento equilibrato ed irreprensibile, sottraendosi ad eventuali pressioni, finalizzate ad offrire indebiti vantaggi.

I Destinatari del Modello coinvolti nei rapporti con i Fornitori di Ener.Bit devono: astenersi dallo stipulare accordi anche solo potenzialmente contrari alla legge; mantenere con i suddetti soggetti rapporti trasparenti e collaborativi, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta nelle comunicazioni, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti in essere.

Al fine di garantire la massima trasparenza nella scelta, i Destinatari del Modello coinvolti nei processi di scelta dei Fornitori devono rispettare quanto definito dal regolamento aziendale e dalle procedure.

I Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento dei Clienti che appaia anche solo potenzialmente contrario al Codice Etico o al presente documento.

### **17.3 Rapporti con Clienti**

I Destinatari del Modello si impegnano a tenere con i Clienti un comportamento professionale, collaborativo, disponibile e cortese. La Società si impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione nei rapporti con i Clienti nonché qualsiasi pratica elusiva, pregiudizievole e discriminatoria. I rapporti con i Clienti devono essere sempre ispirati ai principi di buona fede e di correttezza. Nei rapporti con i Clienti, i Destinatari del Modello dovranno adottare un atteggiamento corretto e chiaro, privilegiando, in tutte le occasioni in cui ciò sia possibile, la forma scritta nelle comunicazioni, al fine di evitare equivoci o malintesi circa il contenuto dei rapporti in essere.

I Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento dei Clienti che appaia anche solo potenzialmente contrario al Codice Etico o al presente documento.

### **17.4 Gestione regali, omaggi**

In quanto rappresentanti della Società, i Destinatari non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali.

In ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di promettere o distribuire omaggi e regali, anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle prassi della Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

È fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa.

Qualunque dipendente della Società che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli o devolverli ad associazioni di volontariato e beneficenza. Qualora regali, omaggi, benefici o atti di cortesia od ospitalità siano offerti o promessi ai Destinatari del Modello ovvero richiesti a questi ultimi da parte di terzi, i Destinatari del Modello dovranno informare senza ritardo l'Organismo di Vigilanza, che valuterà di volta in volta l'ammissibilità di quanto offerto, promesso e richiesto.

### **17.5 Conflitto di interessi**

È fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

È fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
- interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
- interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

## **DOCUMENTO UNITARIO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO - PARTE SPECIALE**

### **18. Introduzione**

La Parte Speciale del presente Documento Unitario ha ad oggetto i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, che, ad oggi, Ener.Bit valuta come astrattamente realizzabili nello svolgimento della propria attività, ed è frutto della delibera n°3 del 22 marzo 2019, con la quale il C.d.A. oltre ad approvare l'analisi del rischio allegata al presente Documento, ha deciso di implementare in particolare i protocolli relativi alle famiglie di reato già indicate al paragrafo 3.5 struttura del Modello.

Nel presente documento i reati citati dal D.Lgs. 231/01, ritenuti potenzialmente commissibili, sono associati alle attività a rischio, al possibile scenario nel quale potrebbero realizzarsi e alle figure della Società potenzialmente coinvolte. Per tutti i reati appartenenti alle famiglie di reato per le quali è stata prevista una parte speciale, ritenuti non commissibili si rimanda alla tabella 2 dell'analisi dei rischi.

Per ogni fattispecie di reato vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D.Lgs. 231/01, illustrando così i principi generali a cui le figure coinvolte devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

Qualora siano definiti protocolli speciali per le fattispecie di reato, gli stessi sono associati al reato, all'attività a rischio e al possibile scenario nel quale potrebbero realizzarsi.

Gli aspetti operativi (protocolli) conseguenti all'applicazione di tali principi possono trovare riscontro, in modo maggiormente dettagliato, nelle procedure Aziendali, redatte dal Direttore Tecnico.

Le prescrizioni contenute nel presente Documento sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Ener.Bit, come ad esempio i Dipendenti, i Dirigenti, gli Amministratori, il Sindaco Unico, i consulenti, i partner commerciali, i collaboratori esterni e più in generale, tutti i soggetti che, svolgendo le proprie prestazioni presso o a favore della Società, si trovano ad operare in relazione alle attività considerate a rischio per la commissione dei reati individuati nei Paragrafi seguenti (in seguito, i "Destinatari del Modello").

Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è la definizione delle regole di condotta da adottare a cura dei destinatari, conformi a quanto previsto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs 231/01 ed individuati come possibili sulla base della struttura organizzativa e delle attività svolte.

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni qui di seguito descritte dovrà darne tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza della Società.

**19. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.lgs.231/01)**

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui –mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.</p> <p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)</b> I reati potrebbero verificarsi nel caso di richiesta e ottenimento di contributi, finanziati direttamente (tramite contributi di Stato, Regione,...) sia direttamente che indirettamente.</p>	<p><b>AREA A RISCHIO 1: Erogazioni di: finanziamenti; mutui agevolati; contributi; erogazioni di altro tipo</b> La presentazione di documenti potrebbe contenere false dichiarazioni o dati non veritieri o parzialmente non veritieri, grazie ai quali il Ener.Bit potrebbe ottenere i finanziamenti o contributi (Es. conto termico, certificati bianchi, conto energia ecc.)</p> <p><b>AREA A RISCHIO 2: Erogazione di contributi per la formazione</b> Richiesta di contributi formativi diretti (regioni, INPS e comunità europea) e indiretti. Le domande potrebbero contenere dati non veritieri e/o Ener.Bit a potrebbe fornire false dichiarazioni grazie ai quali il Ener.Bit potrebbe – anche per il tramite dell'ente formatore – ottenerne dei benefici</p>	<p>Consiglio di amministrazione Direttore tecnico Ufficio tecnico</p> <p>Direttore tecnico Ufficio amministrativo</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> <b>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.)</b> <b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)</b> Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Tecnico ed ai dipendenti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi</li> <li>2. garantire la disponibilità (traccia scritta), l'integrità, la veridicità delle informazioni</li> <li>3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse</li> </ol> <p>Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra tutte le dichiarazioni necessarie per la richiesta di contributi di qualunque natura, per la loro rendicontazione e per la successiva erogazione, devono essere sottoscritte e motivate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il Direttore Tecnico (eventualmente supportato da consulenti) verifica la documentazione, redatta dall'ufficio amministrativo o dall'ufficio tecnico, per presentare la domanda di contributo/erogazione di finanziamento apponendo la propria firma e se necessario richiede agli uffici competenti le ulteriori informazioni/documenti occorrenti;</li> </ol>		

- b) Il Consiglio di Amministrazione nella figura del Presidente, nel sottoscrivere l'istanza di finanziamento all'Ente Preposto, autorizza la richiesta di partecipazione/erogazione attestando la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate per ottenere l'erogazione richiesta;
- c) infine gli impiegati degli uffici che hanno predisposto la domanda di contributi archivano la documentazione e informano l'OdV della richiesta/ricezione di contributi tramite comunicazione scritta.

L'iter di cui sopra è da prevedere anche nel caso di agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di un bene o a specifiche spese sostenute.

Per ridurre il rischio della commissione del reato in oggetto, Ener.bit ha inoltre:

- inserito nel presente documento e nel codice etico espliciti riferimenti a norme di comportamento da tenersi con la Pubblica Amministrazione;
- definito che il processo di comunicazione di dati aziendali ad enti di controllo debba avvenire in ogni caso solo dopo che:
  - il Direttore Tecnico abbia effettuato tutti i necessari controlli sulla documentazione;
  - il Consiglio di Amministrazione, nella figura del Presidente abbia sottoscritto la nota di invio della documentazione attesti la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni comunicate
- deciso di inviare immediata segnalazione all'Organismo di Vigilanza nel caso si dovessero manifestare situazioni dubbie o sospette all'interno di rapporti con le Istituzioni e Pubblica amministrazione

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate</p>	<p><b>AREA A RISCHIO: Impiego di denaro pubblico</b> Utilizzo di contributi formativi per effettuare corsi non previsti dal progetto formativo</p>	<p>Direttore tecnico Ufficio amministrativo</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Per evitare il prodursi di tali comportamenti devono essere innanzitutto attuati i seguenti principi di controllo che impongono al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Tecnico ed ai dipendenti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi</li> <li>2. Garantire la disponibilità, l'integrità, la veridicità delle informazioni</li> <li>3. Mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse</li> </ol> <p>Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra deve sussistere corrispondenza tra la programmazione dei corsi di formazione finanziati e quelli erogati. In particolare il giorno della formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ufficio amministrativo predispone un registro con almeno i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i nominativi delle persone che devono partecipare al corso;</li> <li>▪ codice fiscale delle persone che partecipano al corso;</li> <li>▪ titolo del corso (che deve corrispondere alla documentazione inviata per il finanziamento del corso);</li> <li>▪ orario di inizio e fine corso;</li> <li>▪ campo per la firma di entrata ed uscita di tutti i partecipanti;</li> <li>▪ nome e cognome del formatore</li> <li>▪ campo firma per il formatore</li> </ul> </li> <li>▪ l'ufficio amministrazione si preoccupa di far firmare il registro al docente e provvede a mantenere in archivio la documentazione, ad attestazione che il corso erogato corrisponde a quello finanziato.</li> </ul>		



**20. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs.231/01)**

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.), Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.)</b> Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).</p> <p><b>Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, <u>induce</u> taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' punito anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p><b>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</b> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.</p> <p><b>Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.</p>	<p>Tali reati potrebbero aver secondo le seguenti aree di rischio:</p> <p><b>AREA DI RISCHIO 1: Richiesta di erogazione di finanziamenti/contributi/autorizzazioni</b> L'ente per favorire una valutazione compiacente dell'esaminatore di una pratica di contributi/permessi potrebbe cercare di corrompere il soggetto deliberante per esempio: assumendo persona non necessaria</p> <p><b>AREA DI RISCHIO 1: L'ente durante le ispezioni di pubblici ufficiali (es. ASL, GdF, ARPA, SPRESAL etc.) potrebbe corrompere i medesimi al fine di influenzare l'esito della verifica</b> La società al fine di influenzare positivamente l'esito delle ispezioni potrebbe favorire una valutazione compiacente da parte dell'esaminatore della pratica di autorizzazione / di permesso corrompendo o cercando di corrompere secondo varie modalità. La fattispecie non può essere esclusa specie se si tengono in considerazione le possibili tipologie di ispezioni (ARPA, GdF, Ministero Finanze, ASL, ...)</p>	<p>Consiglio di amministrazione Direttore Tecnico Ufficio Tecnico Ufficio Amministrativo</p> <p>Consiglio di amministrazione Direttore Tecnico Ufficio Tecnico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione</p>

<p><b>Traffico di influenze illecite (346-bis)</b> Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui salvi i casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del pubblico agente o per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.</p>		
<p><b>Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.)</b> Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale. A questo proposito è opportuno precisare che nella nozione di PU, oltre ai magistrati, rientrano anche altri soggetti, quali cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante dell'ambito del contenzioso</p>	<p><b>AREA RISCHIO 3: Procedimenti penali/civili e/o amministrativi in cui l'ente è coinvolto</b> Corruzione pubblico ufficiale al fine di danneggiare una parte</p>	<p>Consiglio di amministrazione Direttore Tecnico</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b> Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità sia a funzionari della Pubblica Amministrazione che a responsabili di aziende private o a loro familiari e a funzionari di Enti erogatori di fondi pubblici senza giustificativi e comunque non riconducibili alla propria prestazione professionale;</li> <li>b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici o a responsabili di aziende private, o a loro familiari, o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio di Ener.Bit per qualunque tipo relazione. Ciò non può essere eluso ricorrendo a terzi;</li> <li>c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti menzionati al punto a), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b), ad esempio mediante assunzione di persone che non possiedono i requisiti necessari per la mansione o comunque non necessari a</li> </ul>		

Ener.Bit.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o con altre utilità non dovute.
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili con finalità di corruzione.
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate.
  - Nel caso di prestazioni professionali o di consulenza superiore a 5.000 Euro l'affidamento è dato attraverso apposita delibera del C.d.A. Inoltre il Direttore Tecnico deve confermare l'avvenuta prestazione professionale, siglando la fattura. La Società ha definito apposito regolamento "Regolamento-procedure-affidamento-contratti-pubblici-sotto-soglia-di-rilevanza-comunitaria"
  - Il processo di assunzione viene normato in un regolamento adottato dalla Società "regolamento-reclutamento-personale". Questo regolamento prevede che le assunzioni siano definite dal CdA sulla base degli effettivi bisogni aziendali definendo un apposito piano delle assunzioni. Inoltre prevede la modalità di pubblicizzazione della ricerca, le modalità di scelta del candidato e le modalità di formazione della commissione giudicatrice (della commissione non possono far parte componenti degli organi amministrativi dei soci di Ener.Bit). La pratica di assunzione deve essere firmata dal responsabile del procedimento o dal Presidente e conservata dal personale dell'ufficio amministrativo, con la graduatoria dei candidati selezionati. Il regolamento si applica all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato.
- Il processo di sponsorizzazione è gestito all'interno degli ambiti definiti all'interno del Codice Etico.
- Le attività di valutazione delle richieste di sponsorizzazione e di successiva formalizzazione devono essere autorizzate dal C.d.A.
- Tutte le fasi del processo di gestione delle sponsorizzazioni devono essere opportunamente documentate e in particolare, deve essere prevista la formalizzazione della sponsorizzazione mediante l'emissione di un ordine e/o la stipula di un contratto, nonché la conservazione e l'archiviazione agli atti da parte del Direttore Tecnico della documentazione idonea a comprovare l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione nel rispetto delle condizioni contrattuali (analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di acquisto).
- La Società ha predisposto un'istruzione operativa per la "Gestione delle attività manutentive" che prevede che il tecnico dell'area gestione edifici verifichi tutti i lavori eseguiti e li registri su apposito data base.

Per i rischi relativi al punto di visite Ispettive di enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, ARPA, ASL, Carabinieri NOE, ...), i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti esclusivamente dal Direttore Tecnico o dal Presidente del CdA, che si potranno avvalere della collaborazione del personale degli uffici o di eventuali collaboratori esterni (es. RSPP, consulente del lavoro ecc.).

Copia del verbale di visita ispettiva e dei documenti contenenti successivi aggiornamenti, deve essere inviato, subito dopo la visita, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Con frequenza trimestrale dovrà essere inviato, all'Organismo di Vigilanza, elenco di tutte le cause in corso in cui è coinvolta Ener.Bit. Inoltre, per ogni causa dovrà essere dato adeguato aggiornamento sistematico all'Organismo di Vigilanza.

**21. Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques D.lgs.231/01)**

Reato	Aree/processi a rischio	Processi/U.O. coinvolte
<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento (603 –bis c.p.)</b> Tale ipotesi di reato si realizza quando viene reclutata mano d’opera allo scopo di destinarla al lavoro presso paesi terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Oppure quando utilizza, assume o impiega mano d’opera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto precedente, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno o violando le norme di sicurezza sul lavoro</p>	<p><b>AREA DI RISCHIO 1: Gestione dei fornitori di lavori di manutenzione e degli appalti</b> Il reato potrebbe essere commesso in via indiretta da Ener.Bit nel caso in cui le ditte incaricate dei lavori dovessero sottoporre i propri dipendenti a situazioni di sfruttamento, condizioni di sicurezza non idonee</p>	<p>Direttore tecnico Ufficio tecnico Ufficio segreteria</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Ener.bit ha definito un regolamento per la gestione dei lavori e servizi “Regolamento-procedure-affidamento-contratti-pubblici-sotto-soglia-di-rilevanza-comunitaria”, dove sono definiti i documenti da acquisire ed i controlli da effettuare prima di procedere alla firma del contratto, in particolare segue quanto definito dal D.lgs. 50/16.</p> <p>Alla stipula del contratto il personale dell’Ufficio Contratti Pubblici d’appalto verifica la regolarità contributiva della ditta e richiede l’elenco del personale che eseguirà i lavori nell’appalto.</p> <p>Per quanto concerne i controlli durante la fase di esecuzione dei lavori, la Società ha definito le seguenti regole: Il personale dell’Ufficio Tecnico e/o il Direttore Tecnico provvede ad eseguire controlli sui cantieri e sui lavori di manutenzione; Ad ogni sopralluogo provvede a redigere apposito verbale verificando in particolare le condizioni di lavoro (in termini di sicurezza). Inoltre registra il nome del personale della ditta presente al momento del sopralluogo, verificando che sia all’interno dell’elenco consegnato al momento della stipula del contratto.</p>		

**22. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs 231/01)**

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377-bis c.p.)</b> Tale reato si può verificare nel caso in cui qualcuno, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, induca (con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando la persona stessa abbia la facoltà di non rispondere</p>	<p><b>AREA DI RISCHIO: Il reato potrebbe prodursi ad esempio nel caso in cui dipendenti di Ener.Bit fossero chiamati per qualsiasi ragione a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria (per esempio nel caso di illeciti ambientali o in tema di salute e sicurezza sul lavoro).</b></p> <p>Il rischio è legato a possibili pressioni indebite da parte di superiori o colleghi, quando un dipendente è chiamato a testimoniare in un processo a carico dell'Ente.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione Direttore Tecnico Tutti i dipendenti</p>
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Proprio per evitare il prodursi di tale reato Ener.Bit, anche per tramite del Codice Etico, invita esplicitamente tutto il personale al rispetto della legge e i responsabili al rispetto dei propri collaboratori e al divieto di indurre dipendenti o collaboratori a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p> <p>Il comportamento in contrasto con le norme di legge, con il Codice Etico o le regole aziendali è considerato illecito disciplinare e come tale viene sanzionato.</p> <p>Tutto il personale è informato di avere la possibilità e il dovere di contattare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui abbia avuto "indebite pressioni" a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.</p>		

**23. Reati ambientali (Art. 25 – undecies art. 231/01)**

<b>Reato</b>	<b>Aree/processi a rischio</b>	<b>Funzioni/U.O. coinvolte</b>
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/2006, art. 256, c. 1, lett. a e b )	<p><b>Area a rischio 1: Gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di Ener.Bit ed in particolare la manutenzione</b></p> <p>Non corretto smaltimento dei rifiuti per mancata qualificazione dei fornitori o mancato controllo su di essi.</p>	Direttore Tecnico Ufficio Tecnico
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Al fine di gestire questa tipologia di reati Ener.Bit qualifica fornitori adeguati secondo la legge. Ener.bit genera diverse tipologie di rifiuti dalla propria attività di ufficio e dalle attività di manutenzione degli immobili dei propri soci.</p> <p>In fase di stesura del contratto il personale dell'ufficio tecnico verifica che le ditte incaricate del trasporto e smaltimento dei rifiuti abbiano le autorizzazioni necessarie e che le stesse non scadano per tutta la durata del servizio. Inoltre, alla stipula del contratto richiede l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.</p>		

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art.3 L. 549/93 )	<b>Area a rischio 3: Gestione manutenzioni</b> Ricarica con sostanze proibite e mancata effettuazioni dei controlli periodici previsti (controllo fughe)	Direttore Tecnico Ufficio Tecnico
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Al fine di gestire questa tipologia di reati Ener.Bit qualifica fornitori adeguati.</p> <p>Al momento della stesura del contratto il Direttore Tecnico definisce le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione. L'ufficio tecnico effettua controlli sui lavori eseguiti dalle ditte incaricate registrando i lavori su apposito data base.</p>		

Reato	Aree/processi a rischio	Funzioni/U.O. coinvolte
Sanzioni (emissioni in atmosfera) (Art. 279-bis d.lgs.152/06)	<b>Area a rischio 3: Controllo sui fornitori</b> Controllo sull'appaltatore che potrebbe non fare la manutenzione a sufficienza	Direttore Tecnico Ufficio Tecnico
<p><b>Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:</b></p> <p>Ener.Bit non ha autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Potrebbe gestire caldaie di grosse dimensioni per i Comuni soci, attraverso fornitori esterni che sono Terzi Responsabili. La gestione di queste caldaie potrebbe avvenire a seguito di progetti di efficientamento, quindi Ener.bit ha tutto l'interesse a fare in modo che la caldaia funzioni correttamente e che quindi emetta fumi nei limiti delle autorizzazioni.</p> <p>Al fine di gestire questa tipologia di reati Ener.Bit qualifica fornitori adeguati.</p> <p>Al momento della stesura del contratto il Direttore Tecnico definisce le modalità e tempistiche di esecuzione dei lavori di manutenzione. L'ufficio tecnico effettua controlli sui lavori eseguiti dalle ditte incaricate registrando i lavori su apposito data base.</p>		